

Codice Penale

c.p. art. 640. Truffa

Capo II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

(commento di giurisprudenza)

640. Truffa⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [\[c.p. 29\]](#) ⁽⁴⁾.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [\[c.p. 29, 63\]](#) ⁽⁴⁾:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ⁽⁸⁾;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [\[c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162\]](#) ⁽⁵⁾;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'[articolo 61](#), numero 5) ⁽⁶⁾.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista [dall'articolo 61](#), primo comma, numero 7 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ([art. 32-quater c.p.](#)). In materia di leva e reclutamento obbligatorio vedi gli [artt. 129, 130 e 133, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237](#); la [L. 24 dicembre 1986, n. 958](#), la [legge 15 dicembre 1972, n. 772](#), e le norme di attuazione contenute nel [D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139](#), in materia di obiezione di coscienza, il [D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139](#).

(2) Nel presente articolo l'*art. 3, D.L. 3 marzo 2003, n. 32*, non convertito in legge, aveva aggiunto un comma, dopo il secondo, che così disponeva: «Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile».

(3) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'*art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104*, come sostituito dal comma 1 dell'*art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(4) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'*art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689*, che modifica il sistema penale.

(5) Vedi, invece, l'*art. 218, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)*.

(6) Numero aggiunto dal comma 28 dell'*art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 98, L. 24 novembre 1981, n. 689* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36*, a decorrere dal 9 maggio 2018. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 12 del medesimo D.Lgs. n. 36/2018*.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».

(8) Numero così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75*, a decorrere dal 30 luglio 2020.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.».